**REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONI BANDI, CONCORSI PUBBLICI E LAVORI PUBBLICI**

**Capo 1 - ISTITUZIONE**

Art. 1 - Istituzione della Commissione

La Commissione viene insediata e organizzata dal Coordinatore, nominato dal *Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Toscana*. Il Coordinatore ha il compito di verificare l’elenco delle adesioni pervenute al bando di manifestazione di disponibilità, di convocare gli aderenti stessi e di avviare i lavori della Commissione, avendo cura in particolare di illustrare gli obiettivi generali e specifici e delle necessarie azioni di coordinamento con le altre Commissioni e con l’Ordine stesso.

**Capo 2 - SCOPI ISTITUZIONALI**

Art. 2 - Collaborazione con *il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Toscana*

La Commissione si prefigge di elaborare e proporre *al Consiglio dell’Ordine*, azioni finalizzate al controllo della correttezza degli affidamenti pubblici riguardanti la categoria professionale, la loro valorizzazione e pubblicizzazione, secondo lo spirito di sincera collaborazione prevista tra Istituzioni ed Enti Pubblici. Tali azioni si svolgeranno nelle specifiche attribuzioni previste all’Ordine dalle vigenti disposizioni di legge in materia. La commissione si configura come organo sia consultivo che propositivo dell’Ordine; esso non può deliberare alcun impegno, di natura economica o di altra qualsiasi forma, se non preventivamente autorizzata dal Consiglio dell’Ordine.

Art. 3 – Studio ed analisi dei bandi pubblici di interesse degli iscritti all’*Ordine dei Geologi della Toscana*

La Commissione si prefigge di studiare ed approfondire i bandi di affidamento pubblici, in special modo quelli relativi ai Servizi di Architettura ed Ingegneria (SAI), che interessano l’esercizio della professione di geologo, con particolare riguardo alla correttezza normativa ed economica, alla salvaguardia del titolo ed alla salvaguardia delle attribuzioni proprie del geologo da distinguere da quelle delle altre categorie professionali tecniche.

Art. 4 - Studio ed analisi dei bandi di concorsi pubblici di interesse degli iscritti *all’Ordine dei Geologi della Toscana*

La Commissione si prefigge di studiare e di risolvere le problematiche che possono riguardare la redazione e la corretta interpretazione di bandi per concorsi pubblici di reclutamento di geologi, sempre nell’ottica della salvaguardia del titolo e della attribuzioni di legge proprie del geologo. Inoltre sempre nell’ottica di un costruttivo e cordiale spirito di collaborazione tra Enti e Istituzioni Pubbliche, promuove la figura del geologo e delle sue peculiarità e competenze professionali presso la funzione pubblica.

Art. 5 Formazione

La Commissione ha inoltre il compito di coordinarsi con il Consiglio della Fondazione dei Geologi della Toscana per la definizione e l’organizzazione del piano dell’offerta formativa e delle attività ad esso collegate.

**Capo 3 - STRUTTURA DELLA COMMISSIONE**

Art. 6 - Insediamento e durata

Ad ogni rinnovo del Consiglio dell’Ordine, decade il Coordinatore della Commissione che viene rinnovato dal nuovo Consiglio dell’Ordine; la Commissione uscente prosegue i lavori fino al nuovo insediamento promuovendo e attuando la dovuta e necessaria continuità dell’attività nell’interesse generale degli iscritti.

Art. 7 - Componenti della Commissione

Ogni geologo iscritto può far parte della Commissione, e quindi ne diviene componente, mediante richiesta scritta inviata alla Segreteria dell’Ordine. L’elenco ufficiale dei componenti, deliberato dal Consiglio dei Geologi della Toscana, viene pubblicato nella pagina dedicata del sito istituzionale dell’Ordine, per la dovuta trasparenza dei partecipanti all’attività della Commissione. Ogni componente deve partecipare responsabilmente al proprio ruolo nell’ottica di spirito di servizio agli iscritti e deontologia professionale. La partecipazione ai lavori della commissione esclude la possibilità di partecipare al bando segnalato. La violazione di tale precetto comporta la segnalazione al Consiglio di Disciplina.

Art. 8 Risultati delle attività

Il Coordinatore della Commissione avrà cura di predisporre con cadenza semestrale apposita relazione sintetica delle attività svolte e sottoporla all’attenzione congiunta del Consiglio dei Geologi della Toscana e del Consiglio della Fondazione dei Geologi della Toscana.

**Capo 4 – SOTTOCOMMISSIONI**

Art. 9 - Definizione di sottocommissione

Ogni sottocommissione costituisce un nucleo all’interno della Commissione, che viene di volta in volta preposto a risolvere un particolare problema o quesito di interesse della Commissione. Non esiste una limitazione al numero di sottocommissioni attive contemporaneamente, ma ciò dipende dai temi trattati al momento.

Art. 10 - Costituzione della sottocommissione

Ogni qualvolta se ne presenta la necessità, viene costituita una sottocommissione, durante una riunione della Commissione o su preciso mandato del Consiglio dell’Ordine, alla quale viene assegnato un ben preciso incarico e, orientativamente, il tempo che dovrà essere impiegato a svolgerlo. La sottocommissione decade e quindi viene sciolta quando ha esaurito l’incarico ed ha presentato il risultato in Commissione; lo scioglimento può avvenire anche quando l’atteso risultato non viene raggiunto in tempi ragionevolmente accettabili.

Art. 11 - Struttura della sottocommissione

La sottocommissione è gestita da un referente; il referente è nominato dal Coordinatore ed è responsabile dei lavori della sottocommissione e ne cura i vari aspetti organizzativi fino al raggiungimento del risultato finale. Decade per le motivazioni della sottocommissione medesima, di cui all’art. 12.

**Capo 5 – Partecipazione iscritti attività della Commissione**

Art.12 – Segnalazione Bandi pubblici

Nell’interesse della categoria si auspica la maggiore partecipazione possibile all’attività della Commissione di tutti gli iscritti all’Ordine dei Geologi della Toscana.

c. 1 Oltre che con la partecipazione attiva alla Commissione come membro effettivo, tuti gli iscritti hanno il compito deontologico di portare all’attenzione della Commissione, e quindi dell’Ordine, eventuali Bandi pubblici di SAI e lavori o di concorsi per selezione dipendenti, ritenuti sfavorevoli o normativamente scorretti per la professione del geologo.

c. 2 Per normalizzare tale partecipazione ed ottimizzarne l’esito delle necessarie verifiche, nello specifico caso della segnalazione di un bando pubblico per servizi SAI, viene predisposta una specifica scheda di analisi, allegata al presente regolamento quale Allegato 1, per farne parte integrale.

c. 3 Al fine di ottenere le migliori prestazioni, relativa all’analisi tecnico amministrativa del bando segnalato, nell’ottica di oggettività e di correttezza procedurale di tale analisi, si rende indispensabile che la segnalazione sulla scheda di analisi di cui al c. 2, pervenga alla Commissione almeno giorni 7 prima della scadenza del bando stesso. Le eventuali segnalazioni pervenute con lasso di tempo inferiore ai giorni 7 non verranno prese in carico dalla Commissione; esse saranno ugualmente esaminate dal Coordinatore o da un suo incaricato, ma senza procedimento conseguente. Il Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Toscana può comunque ed in ogni momento procedere autonomamente.